



XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 474

Estratto del processo verbale della seduta n. 130 del 30 giugno 2017.

Oggetto: Adozione dei nuovi modelli di relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del regolamento interno e delle relative linee guida.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti
Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
Daniele Gerolin
Bruno Marini
Claudio Violino

Assiste:

il Segretario generale Augusto Viola

Verbalizza Arianna Scudiero della P.O. Organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e anticorruzione

CG/mm

Adozione dei nuovi modelli di relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del regolamento interno e delle relative linee guida.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 17 della legge 196/2009, come da ultimo modificato dalla legge 163/2016;

VISTI i seguenti articoli del regolamento interno del Consiglio regionale:

- l'articolo 86 bis, come introdotto dalla deliberazione del Consiglio regionale del 25 giugno 2014 e modificato dalla deliberazione del 17 novembre 2015, che prevede l'obbligo per i proponenti di corredare tutti i progetti di legge e gli emendamenti di una relazione tecnico- finanziaria sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture, prevedendo inoltre che la relazione a corredo degli emendamenti sia redatta in forma semplificata;
- l'articolo 92, comma 3, che prevede che le Commissioni, qualora abbiano all'esame progetti di legge che non siano già corredati della relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 86 bis, acquisiscano dai proponenti la relazione medesima;
- l'articolo 106 che prevede che il Presidente del Consiglio, sentiti i relatori e la Giunta regionale, disponga il rinvio nella Commissione competente dei progetti di legge privi della relazione al termine della discussione generale in Aula;
- l'articolo 108, comma 2 bis, che prevede che per gli emendamenti d'Aula che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate e siano privi della relazione tecnico-finanziaria semplificata di cui all'articolo 86 bis, comma 2, la Presidenza del Consiglio acquisisca la predetta relazione dai proponenti e provveda alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce e che, in mancanza della relazione, l'emendamento non possa essere posto ai voti;
- l'articolo 130 secondo cui i progetti di legge da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'articolo 26 dello statuto devono essere corredati della suddetta relazione tecnico-finanziaria e che rinvia per quanto compatibile alla disciplina procedurale dei progetti di legge regionale;

CONSIDERATO che i citati articoli 92, comma 3, e 108, comma 2 bis, del regolamento interno prevedono che per i progetti di legge di iniziativa consiliare e popolare e per gli emendamenti di iniziativa consiliare le relazioni tecnico-finanziarie siano redatte con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che l'articolo 18 della deliberazione del Consiglio regionale del 25 giugno 2014 prevede che i contenuti delle relazioni tecniche, nonché le modalità di collaborazione tra le strutture competenti dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale per la redazione di dette relazioni, siano specificate con apposito atto di intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 169 del 23 settembre 2014 di adozione dei modelli di relazioni tecnico-finanziarie previsti dall'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio

regionale e l'intesa espressa su tale deliberazione dalla Giunta regionale con generalità n. 1822 del 3 ottobre 2014;

CONSIDERATO che l'articolo 29, comma 3, della deliberazione del Consiglio regionale del 17 novembre 2015 prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione adottata di intesa con la Giunta regionale, provveda ad adeguare, ove necessario, le disposizioni che specificano i contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie;

RITENUTO necessario sostituire i modelli delle relazioni tecnico-finanziarie a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti per adeguarli alle nuove disposizioni legislative e regolamentari;

RITENUTO altresì opportuno corredare i modelli con apposite linee guida al fine agevolare la predisposizione e l'implementazione delle relazioni tecnico-finanziarie nel procedimento legislativo,

all'unanimità

delibera

- di adottare gli allegati nuovi modelli di relazioni tecnico-finanziarie, parte integrante del presente atto, a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti e le relative linee guida, che sostituiscono quelli precedentemente adottati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 169 del 23 settembre 2014:

- MODELLO RTF A (Allegato 1);
- MODELLO RTF B (Allegato 2);
- LINEE GUIDA (Allegato 3);

- di trasmettere alla Giunta regionale la presente deliberazione ai fini dell'acquisizione dell'intesa come previsto dall'articolo 29, comma 3, della deliberazione del Consiglio regionale del 17 novembre 2015.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Arianna Scudiero

MODELLO RTF-A - RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PROGETTI DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE N.

Attestazione dell'assenza di oneri finanziari ed elementi idonei a dimostrare l'assenza di oneri

Si attesta che il presente progetto di legge non comporta oneri finanziari

Elementi idonei a dimostrare l'assenza di oneri: _____

(oppure)

Elenco delle singole disposizioni (o gruppi di disposizioni tra loro correlate) che comportano oneri finanziari o corredate da clausole di neutralità finanziaria e, qualora presenti nello stesso PDL, quelle prive di oneri

Estremi della disposizione (art./comma/lettera)	Oggetto	senza oneri	con oneri	N. Scheda
Es. Articolo 1	XXXX	X		
Es. Articolo 2	XXXX		X	1

SCHEDA N. ... (da compilare per ciascuna disposizione elencata) con indicazione dell'articolo/comma/lettera di cui alla tabella di pagina 1

(PARTE DA COMPILARE PER LE DISPOSIZIONI CORREDATE DA CLAUSOLE DI NEUTRALITA' FINANZIARIA)

1. Dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria ed eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da essa indicate anche attraverso la loro riprogrammazione

(PARTE DA COMPILARE PER LE DISPOSIZIONI COMPORTANTI ONERI FINANZIARI)

2. Natura giuridica degli oneri finanziari e loro sviluppo temporale

☐ **Minore entrata**

☐ **Nuova o maggiore spesa**

Onere a carico del:

☐ Bilancio regionale ☐ su capitolo esistente (indicare il numero) _____

☐ su capitolo di nuova istituzione

☐ Bilancio di altri enti (indicare quali) _____

Tipologia di spesa:

☐ onere inderogabile

☐ spesa facoltativa

Sviluppo temporale della nuova o maggiore spesa

☐ spesa una tantum: ammontare della spesa e esercizio di imputazione _____

☐ spesa pluriennale: ammontare complessivo e quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi: _____

☐ spesa continuativa:

onere annuale per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione _____

onere a regime _____

☐ spesa continuativa non obbligatoria con rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio

Sviluppo temporale della minore entrata

☐ riduzione una tantum: ammontare e esercizio di imputazione: _____

☐ riduzione pluriennale: ammontare complessivo e quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi: _____

☐ riduzione continuativa

onere annuale per ciascuno esercizio compreso nel bilancio di previsione _____

onere a regime _____

3. Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione

4. Modalità di copertura dell'onere finanziario ed elementi per valutarne l'idoneità

☐ **Prelievo da fondi speciali**

Esercizio _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____

Capitolo/partita di fondo speciale _____

Si attesta che, alla data di redazione della presente RTF, le risorse accantonate sul Capitolo/partita di fondo speciale sopra indicati sono disponibili e che la somma residua sulla stessa unità ammonta a euro _____

☐ **Modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa**

Elementi che dimostrano l'attendibilità della previsione dei risparmi di spesa: _____

☐ **Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (storni)**

Estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzate per lo storno_____

Esercizio ____ Missione____ Programma____ Titolo____ Capitolo di spesa_____ interessati dallo storno

Si attesta che, alla data di redazione della RTF, le risorse stanziare sul Capitolo di spesa sopra indicato sono disponibili e che la somma che residua sullo stesso ammonta a euro_____

Si attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

☐ **Previsione di nuove o maggiori entrate**

Elementi atti a dimostrare l'attendibilità della previsione di entrata:_____

5. Ulteriori informazioni

DATA

FIRMA

MODELLO RTF-B: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA EMENDAMENTI

PROGETTO DI LEGGE N.

EMENDAMENTO COMMISSIONE/AULA N.

PUNTO

(PARTE DA COMPILARE PER LE DISPOSIZIONI CORREDATE DA CLAUSOLE DI NEUTRALITA' FINANZIARIA)

1. Dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria ed eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da essa indicate anche attraverso la loro riprogrammazione

(PARTE DA COMPILARE PER LE DISPOSIZIONI COMPORTANTI ONERI FINANZIARI)

2. Natura giuridica degli oneri finanziari e loro sviluppo temporale

☐ **Minore entrata**

☐ **Nuova o maggiore spesa**

Onere a carico del:

☐ Bilancio regionale ☐ su capitolo esistente (indicare il numero)

☐ su capitolo di nuova istituzione

☐ Bilancio di altri enti (indicare quali) _____

Tipologia di spesa:

☐ onere inderogabile

☐ spesa facoltativa

Sviluppo temporale della nuova o maggiore spesa

☐ spesa una tantum: ammontare della spesa e esercizio di imputazione _____

☐ spesa pluriennale: ammontare complessivo e quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi: _____

☐ spesa continuativa:

onere annuale per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione _____

onere a regime _____

☐ spesa continuativa non obbligatoria con rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio

Sviluppo temporale della minore entrata

☐ riduzione una tantum: ammontare e esercizio di imputazione: _____

☐ riduzione pluriennale: ammontare complessivo e quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi: _____

☐ riduzione continuativa

onere annuale per ciascuno esercizio compreso nel bilancio di previsione _____

onere a regime _____

3. Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione

4. Modalità di copertura dell'onere finanziario ed elementi per valutarne l'idoneità

☐ **Prelievo da fondi speciali**

Esercizio _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____

Capitolo/partita di fondo speciale _____

Si attesta che, alla data di redazione della presente RTF, le risorse accantonate sul Capitolo/partita di fondo speciale sopra indicati sono disponibili e che la somma residua sulla stessa unità ammonta a euro _____.

☐ **Modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa**

Elementi che dimostrano l'attendibilità della previsione dei risparmi di spesa: _____

☐ **Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (storni)**

Estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzate per lo storno _____

Esercizio ____ Missione ____ Programma ____ Titolo ____ Capitolo ____ di spesa _____
interessati dallo storno

Si attesta che alla data di redazione della RTF le risorse stanziare sul Capitolo di spesa sopra indicato sono disponibili e che la somma che residua sullo stesso ammonta a euro _____

Si attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

☐ **Previsione di nuove o maggiori entrate**

Elementi ____ atti ____ a ____ dimostrare ____ l'attendibilità ____ della ____ previsione ____ di
entrata: _____

5. Ulteriori informazioni

DATA

FIRMA

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI TECNICO-FINANZIARIE A CORREDO DEI PROGETTI DI LEGGE E DEGLI EMENDAMENTI

1. Finalità e oggetto delle linee guida

Le presenti linee-guida hanno lo scopo di agevolare la predisposizione delle Relazioni tecnico finanziarie (di seguito "RTF") a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti e la loro implementazione nel procedimento legislativo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme del regolamento interno del Consiglio regionale e dalle leggi che disciplinano la materia.

2. Criteri generali di redazione e modulistica

2.1 Ai sensi dell'art. 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale, i progetti di legge e gli emendamenti, anche qualora non comportino nuove o maggiori spese o minori entrate, devono essere corredati da una RTF, recante informazioni idonee a dimostrare la assenza di oneri finanziari, ovvero, in caso di previsione di oneri, la loro corretta quantificazione e copertura finanziaria secondo le modalità previste dalla legge ed in particolare dall'art. 17 della legge 196/2009 come da ultimo modificato dalla legge 163/2016, al fine di assicurare il rispetto del principio di cui all'art. 81, terzo comma, Cost..

2.2 Per la redazione della RTF possono essere utilizzati, rispettivamente per i progetti di legge e gli emendamenti, i modelli RTF-A e RTF-B, allegati alle presenti linee-guida. Tali modelli sostituiscono quelli adottati dall'UP, previa intesa con la Giunta, con delibera n. 169 del 23 settembre 2014.

2.3 I disegni di legge di stabilità, di approvazione e di assestamento del bilancio devono essere corredati da una RTF redatta con riferimento alla manovra complessiva, come previsto dall'art. 86 bis, comma 1, secondo periodo, del regolamento interno.

2.4 La redazione della RTF non deve peraltro rispondere, nei limiti del possibile, a criteri meramente formali in quanto tale documento ha un'importante funzione d'informazione integrativa per valutare gli effettivi oneri finanziari di un intervento legislativo e l'idoneità della copertura.

3. Progetti di legge ed emendamenti che non comportano oneri finanziari

3.1 Qualora il progetto di legge non contenga alcuna disposizione comportante oneri finanziari, la RTF dovrà attestare un tanto, fornendo gli elementi idonei a suffragare l'assenza di oneri; in tal caso non devono essere compilate le altre parti del modello.

3.2 Nel caso di emendamento non comportante oneri, in luogo della allegazione della RTF, è sufficiente apporre in calce all'emendamento la attestazione, sottoscritta dal proponente, che *"Il presente emendamento non comporta oneri finanziari"*.

4. Elencazione delle disposizioni del progetto di legge recanti oneri finanziari o clausole di neutralità finanziaria

4.1 Nel caso di progetti di legge recanti una pluralità di disposizioni comportanti oneri finanziari o corredate da clausole di neutralità finanziaria, la RTF deve contenere un elenco numerato delle singole disposizioni e per ciascuna di esse indicare gli estremi (articolo, comma, lettera del progetto) e l'oggetto. Per ciascuna delle disposizioni elencate dovrà essere compilata una specifica scheda numerata, secondo le modalità di cui ai punti successivi.

4.2 Detta tabella dovrà essere compilata anche nel caso in cui, il medesimo progetto di legge, presenti sia disposizioni comportanti oneri finanziari sia disposizioni prive di oneri.

5. Disposizioni corredate da clausole di neutralità finanziaria

5.1 Qualora una disposizione contenuta nel progetto di legge o nell'emendamento sia corredata da clausole di neutralità finanziaria (cioè clausole secondo cui all'applicazione della disposizione si debba provvedere senza nuovi o maggiori oneri ovvero con le risorse già previste dal bilancio), la RTF deve indicare i dati e elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola e le eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da esse indicate, anche attraverso la loro riprogrammazione (vedi art. 17, comma 6 bis, legge 196/2009). In tal caso non occorre compilare la parte successiva della scheda.

6. Natura giuridica dell'onere finanziario

6.1 Qualora una disposizione contenuta nel progetto di legge o nell'emendamento comporti oneri finanziari, occorre specificare in primo luogo se si tratta di una nuova o maggiore spesa o di una minore entrata a carico del bilancio regionale o a carico del bilancio di altri enti (in tal caso bisogna indicare quali). Laddove sussista un onere a carico del bilancio regionale, occorre indicare se tale onere è a valere su un capitolo esistente (con indicazione del relativo numero) ovvero su un capitolo di nuova istituzione.

6.2 In caso di nuova o maggiore spesa, occorre specificare se si tratta di onere inderogabile o una spesa facoltativa.

6.3 L'onere inderogabile si ha quando la spesa prevista è vincolata da particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi, sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa (v. all'art. 21, comma 5, della legge 196/2009).

6.4 Si ha una spesa facoltativa, quando la disposizione legislativa autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere una spesa, determinandone l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio.

7. Sviluppo temporale dell'onere finanziario

7.1 La RTF deve specificare come si sviluppa nel tempo l'onere finanziario: nel caso di nuove o maggiori spese, va indicato se si tratta di una spesa una tantum (specificando l'ammontare della spesa e l'esercizio sul quale essa fa carico), ovvero di una spesa pluriennale (specificando l'ammontare complessivo e la quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi) o, infine, di una spesa continuativa. In quest'ultimo caso occorre indicare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e l'onere a regime. Inoltre, va indicato, nel caso di spesa continuativa non obbligatoria, se si prevede il rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio, come espressamente consente l'art. 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

8. Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione

8.1 La RTF deve fornire elementi idonei a valutare l'attendibilità e congruità della quantificazione, specie in caso di previsione di oneri inderogabili, per tutto l'arco temporale in cui l'onere si sviluppa. In particolare, ai sensi dell'art. 17 della legge 196/2009 devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica da parte dell'organo legislativo. Inoltre per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione deve contenere, *"i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili"*.

9. Informazioni sulle modalità di copertura ed elementi per valutarne l'idoneità

9.1 La RTF deve fornire adeguate informazioni circa la modalità della copertura e specificare gli elementi necessari per valutarne l'idoneità. A questo scopo essa deve indicare quale o quali tra le seguenti modalità previste dall'art. 17 della legge 196/2009 e successive modifiche, la norma di copertura finanziaria utilizza:

- a) prelievo da fondi speciali
- b) modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa;
- c) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (cd. storni)
- d) nuove o maggiori entrate.

9.2 In caso di utilizzo di più modalità di copertura occorre specificare la parte coperta con ciascuna modalità.

9.3 In relazione a ciascuna modalità di copertura, la RTF deve fornire le informazioni ed elementi di valutazione, di seguito specificati.

9.4. Nel caso di copertura attraverso utilizzo degli accantonamenti nei fondi speciali occorre:

- a) specificare esercizio, missione, programma, titolo, capitolo, partita, interessati dal prelievo;

b) attestare che le risorse accantonate sul capitolo/partita di fondo speciale sopra indicati siano disponibili, specificando la somma che residua sulla stessa unità alla data di redazione della RTF.

9.5. Nel caso di copertura attraverso modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa occorre fornire elementi idonei a dimostrare l'attendibilità della previsione dei risparmi di spesa da esse derivanti.

9.6 Nel caso di copertura attraverso riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (cd. storni) occorre:

a) indicare gli estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzata per lo storno;

a) specificare esercizio, missione, programma, titolo, capitolo, interessati dallo storno;

b) attestare che le risorse stanziare sul capitolo di spesa sopra indicato siano disponibili, specificando la somma che residua sullo stesso alla data di redazione della RTF;

c) attestare l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide;

9.7 Nel caso di copertura attraverso nuove o maggiori entrate vanno forniti elementi atti a dimostrare l'attendibilità della previsione di entrata.

Nei casi di copertura, con le modalità di cui ai punti 9.4 (fondi speciali) e 9.6 (storni), di più disposizioni di un progetto di legge a valere sullo stesso capitolo/partita di fondo globale o sullo stesso capitolo, ai fini dell'indicazione della disponibilità residua, applicare il criterio della sequenza numerica degli articoli che compongono il progetto di legge e comportanti oneri finanziari.

10. Modalità di implementazione nel procedimento legislativo

10.1 In base al regolamento consiliare, l'obbligo di presentazione della RTF a corredo di un progetto di legge non è sanzionato dall'improcedibilità del progetto stesso, che quindi può essere assegnato all'esame della Commissione anche se privo della RTF.

10.2 La Commissione, se intende riferire favorevolmente all'Aula, dovrà acquisire dai proponenti la RTF mancante o aggiornare la RTF presentata in caso di modifiche apportate dalla Commissione che incidano sugli effetti finanziari: in tal caso sarà cura del relatore o dei relatori di maggioranza, con il supporto degli uffici consiliari, in collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione, provvedere all'aggiornamento allegando la RTF aggiornata alla relazione depositata. Si ricorda che, in base al regolamento consiliare, la mancanza della RTF è sanzionata con il rinvio in commissione una volta conclusa la discussione generale (art. 106, comma 3).

10.3 In base all'articolo 92, comma 3, del regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione consiliare permanente può chiedere, fissando un termine per la risposta, al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire anche con apposite relazioni tecniche, gli elementi per verificare gli effetti finanziari e la relativa copertura di un progetto di legge. Tale richiesta può servire in particolare per verificare o integrare i contenuti della RTF predisposta dai proponenti (ove non fosse sufficiente l'attivazione della collaborazione tra strutture consiliari e giuntali di cui al punto 11).

10.4 Nella discussione in aula è necessario che tutti gli emendamenti siano corredati da RTF (o della attestazione in calce all'emendamento, come previsto al punto 3.2). La mancanza della RTF, nonostante l'invito del Presidente ad integrare l'emendamento, comporta l'inammissibilità dell'emendamento stesso (art. 108, comma 2 bis). Tuttavia l'inammissibilità dell'emendamento opera solo per gli emendamenti che comportano oneri finanziari e pertanto, ove la Presidenza di turno dell'Assemblea rilevi che l'emendamento sia manifestamente privo di oneri finanziari, potrà consentire di procedere all'esame e votazione dello stesso anche in assenza della RTF.

10.5 Le RTF predisposte o aggiornate sono messe a disposizione dei consiglieri e pubblicate sul sito del Consiglio nella banca dati iter leggi. La raccolta delle RTF presentate a corredo degli emendamenti in aula non viene di norma distribuita ai consiglieri assieme agli emendamenti, ma messa a disposizione degli stessi per via telematica.

11. Modalità di collaborazione tra le strutture dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale

11.1 Le strutture competenti della Segreteria generale del Consiglio regionale, allorché siano chiamate a supportare i proponenti di una proposta di legge o di un emendamento, ai sensi rispettivamente dell'art. 92, comma 3, e 108, comma 2 bis, del regolamento interno, possono richiedere, per e-mail, la collaborazione della Direzione centrale competente per materia, informando la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie. La richiesta, oltre a contenere il testo delle disposizioni proposte, deve specificare le informazioni e gli elementi da fornire e ritenuti necessari per la corretta compilazione della RTF

11.2 La Direzione centrale competente per materia interpellata fornisce tempestivamente, sempre per e-mail, le informazioni e gli elementi richiesti, informando la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie che può in ogni caso formulare osservazioni tecniche in merito.